

REGOLAMENTO

per l'acquisto di lavori, servizi e forniture

Adottato con Delibera n. 12 del 18 novembre 2025

Indice

I. Disposizioni Generali	4
Articolo 1 – Obiettivi e ambito di applicazione	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 – I principi	5
Articolo 4 – I soggetti coinvolti nel processo di acquisto	7
Articolo 5 – Pubblicità legale	8
Articolo 6 – Trasparenza	8
II. Le fasi del processo di acquisto	8
Articolo 7 – Programmazione e Progettazione	8
Articolo 8 – Affidamento	9
Articolo 9 – Esecuzione	9
III. Disciplina dell'affidamento	9
Articolo 10 – Le procedure di scelta del contraente	9
Articolo 11 – Le procedure di acquisto per contratti aventi importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	10
Articolo 12 – Spese economali	11
Articolo 13 – Commissione giudicatrice e Seggio di Gara	11
Articolo 14 – Principio di rotazione	11
Articolo 15 – Verifica dei requisiti di partecipazione	12
Articolo 16 – Indagini di mercato	12
Articolo 17 – Criteri di aggiudicazione	12
Articolo 18 – Sistema delle garanzie e delle polizze assicurative	13
Articolo 19 – Subappalto	14
Articolo 20 – Stipula del contratto	14
Articolo 21 – Esecuzione anticipata ed urgenza del Contratto	15
Articolo 22 – Informazioni ai candidati e agli offerenti e accesso agli atti	15

IV. Vicende integrative e/o modificative del contratto	16
Articolo 23 – Varianti contrattuali	16
Articolo 24 – Varianti extracontrattuali	16
V. Contratti nel settore dei beni culturali.....	17
Articolo 25 – Disciplina speciale per i contratti relativi ai beni culturali	17
VI. Disposizioni finali.....	17
Articolo 26 – Rinvio	17
Articolo 27 – Entrata in vigore	17

I. Disposizioni Generali

Articolo 1 – Obiettivi e ambito di applicazione

1.1 Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e le successive modifiche e integrazioni, con il presente Regolamento la Fondazione MAXXI (d’ora in avanti la “Fondazione”), quale “organismo di diritto pubblico” ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, intende disciplinare i principi e i processi per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

1.2 Il presente Regolamento trova applicazione sia alle procedure di acquisto di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea così come definite dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 sia alle procedure di acquisto di valore superiore alle predette soglie.

Articolo 2 – Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) **Albo Fornitori**: Elenco telematico degli operatori economici della Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo costituito con Avviso pubblico F.MAXXI prot. n. 2344U del 20/10/2021;
- c) **BDNCP**: la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del D.Lgs. n. 82/2005 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) **Codice Appalti**: il D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- e) **Contratti Sottosoglia**: i contratti di natura pubblicistica il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- f) **DGUE**: Documento di Gara Unico Europeo;
- g) **FVOE**: il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 2.0;
- h) **Piattaforma o Portale Acquisti**: sistema telematico per lo svolgimento delle attività negoziali e la gestione dei fornitori interoperabile con i servizi della BDNCP;
- i) **Responsabile Unico di Progetto (RUP)**: soggetto designato dalla Fondazione ai sensi della normativa del Codice Appalti con compiti di coordinamento, indirizzo e controllo dell’intero ciclo di vita del contratto, dalla programmazione alla progettazione, dall’affidamento all’esecuzione;

- j) **Soglia/e di rilevanza europea:** le soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice Appalti, come di volta in volta aggiornate, relative ai settori ordinari;
- k) **Unità Procedente:** soggetto/ufficio che, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, svolge le attività relative all'individuazione della procedura e dei criteri di aggiudicazione assicurando l'applicazione del presente Regolamento e la corretta individuazione della disciplina applicabile;
- l) **Unità Richiedente:** soggetto/ufficio che trasmette all'Unità Procedente la richiesta di realizzazione di lavori ovvero di acquisizione di beni e/o servizi, con puntuale descrizione delle relative caratteristiche.

Articolo 3 – I principi

3.1 Nelle varie fasi delle procedure di acquisto nonché nella fase dell'esecuzione del relativo contratto, la Fondazione si conforma ai principi generali del Codice Appalti e a quelli indicati nel presente Regolamento. In particolare, la Fondazione agisce nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Principio di risultato: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione devono avvenire con la massima tempestività e con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) Principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) Principio dell'accesso al mercato: la Fondazione favorisce l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento: nelle procedure di gara la Fondazione e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto di tali principi;
- e) Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore: in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, la Fondazione può apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- f) Principio di auto-organizzazione amministrativa: la Fondazione organizza autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice Appalti e del diritto dell'Unione europea;
- g) Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito: la Fondazione è dotata di autonomia contrattuale e può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, consentito dalla normativa. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali debitamente motivati;
- h) Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale: se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- i) Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione: i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice Appalti e che sono tassative; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte;
- j) Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore: al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

La Fondazione tiene altresì conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione alle procedure di affidamento anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

3.2 Il presente Regolamento non si applica alle attività di lavoro autonomo, collaborazioni e consulenze.

3.3 Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative, regolamentari o di altra natura che abbiano carattere cogente.

Articolo 4 – I soggetti coinvolti nel processo di acquisto

4.1 Il Presidente, quale rappresentante legale della Fondazione:

- a) sottoscrive i contratti;
- b) delibera l'indizione dei procedimenti ad evidenza pubblica;
- c) adotta gli atti che le disposizioni del Codice Appalti affidano alla “Stazione appaltante” o al “Concedente”, salvo che siano riservati dal medesimo Codice ad altri soggetti.

4.2 Il Presidente può delegare ad uno o più soggetti dallo stesso individuati l'adozione degli atti di gestione correlati alle procedure di acquisto.

4.3 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle procedure di acquisto di particolare rilevanza, con specifico riferimento ai contratti aventi importi superiore alle soglie di rilevanza europea e che impegnano la Fondazione per più annualità.

4.4 Il RUP è scelto fra il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato della Fondazione. In caso di accertata carenza di personale e collaboratori in possesso dei requisiti necessari, la Fondazione può: a) nominare quale RUP un dipendente di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le amministrazioni; b) nominare un RUP interno anche se carente dei requisiti, affidando obbligatoriamente lo svolgimento delle attività di supporto a soggetti esterni o interni in possesso delle specifiche competenze richieste; c) istituire una struttura di supporto al RUP, anche in comune con altre stazioni appaltanti, per la gestione di appalti di particolare complessità.

4.4bis In virtù dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'articolo 15, comma 2, del Codice Appalti, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dal Responsabile di ciascuna Unità Organizzativa, o da altro soggetto nominato dal Presidente ai sensi del successivo comma 4.4bis. La nomina avviene con atto formale che attesta il possesso delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da affidare, come specificate nell'Allegato I.2 del Codice Appalti.

4.5 Nel rispetto del Codice Appalti, la Fondazione adotta un modello operativo che privilegia la distinzione delle competenze e delle responsabilità nelle fasi di programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione del contratto, anche prevedendo, qualora possibile, la nomina di un RUP per le fasi successive alla fase dell'affidamento.

4.6 La Fondazione, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità di erogazione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice Appalti.

Articolo 5 – Pubblicità legale

5.1 La pubblicità a livello internazionale e nazionale degli atti, bandi e avvisi relativi agli affidamenti è garantita dalla BDNCP.

5.2 Per le finalità di cui al comma che precede, la Fondazione trasmette per il tramite della Piattaforma alla BDNCP gli atti, i bandi e gli avvisi soggetti agli obblighi di pubblicità legale ai sensi del Codice Appalti e dei provvedimenti dell'ANAC.

5.3 Il RUP provvede all'invio alla BDNCP delle informazioni relative agli affidamenti mediante la trasmissione delle schede ANAC presenti nella Piattaforma, da compilare a seconda della tipologia di procedura di affidamento prescelta.

Articolo 6 – Trasparenza

6.1 Al fine di assolvere gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici la Fondazione comunica tempestivamente alla BDNCP i dati e le informazioni individuati dall'ANAC. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

6.2 La Fondazione inserisce sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

6.3 Le stazioni appaltanti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP.

II. Le fasi del processo di acquisto

Articolo 7 – Programmazione e Progettazione

7.1 La Fondazione programma gli acquisti di lavori, servizi e forniture secondo la disciplina prevista dal Codice Appalti.

7.2 Nella fase della progettazione ciascuna Unità Organizzativa della Fondazione, in qualità di Unità Richiedente, redige, per ogni necessità di acquisto, la Richiesta di Acquisto ("RdA") da trasmettere all'ufficio/soggetto all'uopo preposto alle procedure di acquisto.

7.3 La RdA deve includere:

- a) una breve rappresentazione dell'esigenza di acquisto;
- b) la descrizione del lavoro, del bene o del servizio da affidare;
- c) l'eventuale documentazione tecnica a supporto;

- d) l'importo di spesa stimato;
- e) gli eventuali requisiti di idoneità professionale, capacità tecniche-professionali ed economiche che il contraente deve possedere in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'acquisto richiesto;
- f) le tempistiche previste per la consegna della fornitura ovvero per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- g) la procedura di affidamento individuata.

7.4 In seguito alla sua predisposizione, la RdA è soggetta ad approvazione del Responsabile dell'Unità Richiedente nonché dell'Ufficio amministrativo così garantendo la compatibilità economico-finanziaria della richiesta.

Articolo 8 – Affidamento

8.1 Nella fase dell'affidamento, l'ufficio/soggetto preposto alle procedure di acquisto, ossia l'Unità Procedente, valuta la RdA in ordine alla coerenza con la programmazione annuale e/o con gli obiettivi della Fondazione.

Nel caso in cui la RdA non sia ritenuta coerente, l'Unità Procedente può rimetterla all'Unità Organizzativa richiedente proponendo le opportune modifiche.

Nel caso in cui la RdA sia ritenuta coerente, l'Unità Procedente avvia il relativo processo di acquisto, previa adozione della determinazione a contrarre, sino alla formalizzazione del contratto, compresa la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico selezionato.

8.2 All'esito della fase dell'affidamento, l'Unità Procedente provvede a trasmettere all'Unità Richiedente il contratto sottoscritto.

Articolo 9 – Esecuzione

9.1 Nella fase dell'esecuzione, il RUP e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero il Direttore dei Lavori curano la gestione dell'esecuzione del contratto, comprese le eventuali RdA riguardanti le modifiche allo stesso, sino al collaudo o regolare esecuzione, autorizzando il pagamento delle somme dovute al contraente.

III. Disciplina dell'affidamento

Articolo 10 – Le procedure di scelta del contraente

10.1 Ai sensi del Codice Appalti, la Fondazione può aggiudicare contratti di appalto mediante le seguenti procedure di affidamento:

- a) procedura aperta;

- b) procedura ristretta;
- c) procedura competitiva con negoziazione;
- d) dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione.

10.2 I contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 14 del Codice Appalti sono aggiudicati mediante le procedure di cui al comma che precede ovvero, nei casi previsti dalla normativa, attraverso gli strumenti del partenariato pubblico-privato.

10.3 È vietato il frazionamento artificioso di un appalto, allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina prevista dal Codice Appalti con particolare riferimento alle soglie che lo stesso impone per l'affidamento mediante procedura di gara. Il frazionamento è ammesso esclusivamente qualora sia giustificato da valide e comprovate ragioni oggettive e in tal caso la Fondazione deve motivare adeguatamente la scelta, dimostrandone la convenienza economica e l'efficienza rispetto all'affidamento unico, in conformità con i principi di concorrenza e di massima partecipazione alle procedure di gara.

Articolo 11 – Le procedure di acquisto per contratti aventi importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

11.1 I contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea possono essere affidati dalla Fondazione con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 e per i servizi e le forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti nell'Albo della Fondazione;
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite l'Albo della Fondazione, per i lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite l'Albo della Fondazione, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo che precede;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite l'Albo

della Fondazione, per l'affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a Euro 140.000,00 e fino alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 12 – Spese economali

12.1 Gli acquisti di importo inferiore ad Euro 1.500,00, se qualificabili come spese economali ai sensi del relativo Regolamento, possono essere effettuati nelle forme semplificate previste dal medesimo e sono esonerati dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché dall'utilizzo della Piattaforma.

Articolo 13 – Commissione giudicatrice e Seggio di Gara

13.1 Al di fuori dei casi in cui si procede tramite affidamento diretto, la valutazione delle offerte, la verifica di congruità e la formulazione della proposta di aggiudicazione competono alla commissione giudicatrice, a cui può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.

13.2 Per la nomina della commissione giudicatrice, le competenze professionali dei componenti e le cause di incompatibilità di essi rinvia alla disciplina del Codice Appalti.

13.3 Nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP ovvero da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della Fondazione.

Articolo 14 – Principio di rotazione

14.1 In osservanza del principio di rotazione degli affidamenti, nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di opere ovvero ancora nello stesso settore di servizi, la Fondazione non affida, in caso di affidamento diretto, ovvero non invita, alla relativa procedura di affidamento, il contraente uscente del precedente affidamento.

14.2 In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato ovvero essere individuato quale affidatario diretto. Di tali motivazioni la Fondazione ne dà atto nella determina a contrarre.

14.3 Per i contratti affidati con le procedure negoziate di cui al precedente art. 11.1, lett. b), c) e d), il principio di rotazione non si applica qualora sia stata effettuata un'indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

14.4 È in ogni caso consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00.

Articolo 15 – Verifica dei requisiti di partecipazione

15.1 In ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Appalti e dall'ANAC, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, degli eventuali requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo viene svolta attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE.

15.2 Tuttavia, ai fini dell'acquisizione e della verifica dei dati e dei documenti non disponibili attraverso il FVOE, la Fondazione provvede all'acquisizione degli stessi secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e mediante acquisizione diretta degli stessi da parte dagli Enti preposti al relativo rilascio.

15.3 Per gli acquisti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 effettuati mediante la procedura di affidamento diretto, il possesso dei requisiti di partecipazione è dimostrato dall'operatore economico mediante dichiarazioni sostitutive (es. DGUE o analoga autodichiarazione). La verifica dei requisiti dichiarati può essere effettuata a campione con le modalità individuate dalla Fondazione con apposito provvedimento. In tal caso, il contratto stipulato è sottoposto a condizione risolutiva.

Articolo 16 – Indagini di mercato

16.1 Al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di uno specifico affidamento, la Fondazione può avviare un'apposita indagine di mercato secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stessa e tenendo conto dell'importo e della complessità del contratto da affidare.

16.2 Fuori dai casi in cui l'indagine di mercato avviene mediante la consultazione di cataloghi, albi od elenchi già istituiti (i.e. l'Albo Fornitori) la Fondazione assicura l'opportuna pubblicità all'attività di esplorazione del mercato mediante pubblicazione del relativo avviso di manifestazione di interesse sul Portale.

Articolo 17 – Criteri di aggiudicazione

17.1 I criteri di aggiudicazione sono: il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa.

17.2 Il criterio del prezzo più basso viene utilizzato nel caso di affidamenti di servizi e di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

17.3 L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo dell'elemento prezzo o costo (seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita) valutato in base a criteri (quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali) connessi all'oggetto dell'affidamento. Tale criterio è obbligatorio nella casistica elencata dal Codice Appalti e in particolare per: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,

assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a Euro 140.000,00; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a Euro 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Articolo 18 – Sistema delle garanzie e delle polizze assicurative

18.1 La garanzia, provvisoria o definitiva, può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità previste dal Codice Appalti.

18.2 Negli affidamenti conclusi con le procedure di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie, salvo che nelle procedure negoziate di cui alle lett. b), c) e d) del medesimo articolo qualora, in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che sia stato indicato nella decisione a contrarre, nell'avviso di indizione della gara o atto equivalente. In questi casi l'ammontare della garanzia provvisoria richiesta non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito della procedura.

18.3 Nelle ipotesi al di fuori del comma che precede, l'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2%.

18.4 La garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di contratti aventi importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la garanzia definitiva è pari al 5% ovvero, in casi debitamente motivati, la Fondazione ha la facoltà di non richiederla.

18.5 Si applicano le riduzioni agli importi delle garanzie di cui all'art. 106, comma 8 del Codice Appalti.

18.6 Nel caso di appalti di lavori o contratti che prevedono la posa in opera, l'appaltatore trasmette alla Fondazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, tramite il Portale o la posta elettronica certificata, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Fondazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'anzidetta assicurazione assicura la Fondazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

Articolo 19 – Subappalto

19.1 Il subappalto è ammesso, salvo diversa previsione nella documentazione di gara, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente. L'operatore economico deve indicare, in sede di offerta, le parti del contratto che intende eventualmente subappaltare, anche in percentuale.

19.2 Il subappalto è soggetto ad autorizzazione preventiva da parte del RUP, che provvede a verificare il possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti generali e speciali. Pertanto, successivamente alla stipula del contratto, l'appaltatore trasmette alla Fondazione il contratto di subappalto e la documentazione necessaria alla comprova del possesso dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.

19.3 L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondazione per l'esecuzione delle prestazioni, anche se affidate in subappalto. Resta altresì responsabile della corretta osservanza degli obblighi contrattuali e normativi da parte del subappaltatore.

19.4 Il RUP può vietare il subappalto, in tutto o in parte, solo in presenza di motivazioni oggettive e proporzionate, da indicare nella documentazione di gara o dell'affidamento, nei seguenti casi:

- a) Prestazioni essenziali o critiche per le quali sia necessario garantire direttamente, per ragioni di sicurezza, affidabilità o continuità, la responsabilità diretta dell'appaltatore;
- b) Prestazioni ad alta intensità di manodopera, ove vi siano ragionevoli rischi di elusione delle norme in materia di lavoro o contrasto alla criminalità organizzata;
- c) Forniture o servizi sensibili in ambito difesa, sicurezza o protezione dei dati, che richiedano particolare riservatezza e controllo diretto da parte dell'appaltatore;
- d) Inadempienze pregresse o violazioni gravi accertate in precedenti appalti da parte di subappaltatori potenzialmente coinvolgibili;
- e) Quando il subappalto possa compromettere la corretta esecuzione del contratto, sulla base di una valutazione tecnica specifica.

19.5 In conformità a quanto previsto dal Codice Appalti, il subappalto a cascata è consentito. La Fondazione si riserva la facoltà di indicare negli atti di gara, con adeguata motivazione, le prestazioni che non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 20 – Stipula del contratto

20.1 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e in modalità elettronica, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Il contratto ed i relativi allegati possono essere sottoscritti attraverso la firma digitale, con marcatura temporale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 e conformemente al Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS).

20.2 La formalizzazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace, anche in pendenza di contenzioso, salvo che nei seguenti casi:

- a) previsione nel bando o nell’invito ad offrire di un diverso termine;
- b) differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto;
- c) pendenza di un ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, secondo quanto previsto dal Codice Appalti.

20.3 In ogni caso, il contratto non può stipulato prima di trentadue giorni decorrenti dall’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

20.4 Per la stipula dei contratti aventi importo inferiore alla soglia di rilevanza europea il termine di cui al primo comma che precede è ridotto a trenta giorni ed è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di cui al comma che precede.

Articolo 21 – Esecuzione anticipata ed urgenza del Contratto

21.1 Successivamente alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, in presenza di motivate ragioni, la Fondazione può procedere all’esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto prima della stipula dello stesso.

21.2 L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto quando ricorrono le seguenti ragioni di urgenza:

- a) eventi oggettivamente imprevedibili;
- b) per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- c) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

Articolo 22 – Informazioni ai candidati e agli offerenti e accesso agli atti

22.1 La Fondazione trasmette d’ufficio, mediante la Piattaforma, entro cinque giorni dall’adozione degli atti:

- a) a tutti i candidati e agli offerenti, la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione;
- b) all'aggiudicatario, l'aggiudicazione;
- c) a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, l'aggiudicazione, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto e la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- d) ai candidati e agli offerenti esclusi, i provvedimenti di esclusione e relative motivazioni anche riguardo alla eventuale decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta.

22.2 A tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 che precede, sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.

22.3 Con le stesse modalità, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 2 che precede, le offerte dagli stessi presentate.

IV. Vicende integrative e/o modificative del contratto

Articolo 23 – Varianti contrattuali

23.1 Le varianti contrattuali includono le estensioni temporali e gli incrementi di importo – nei limiti e nei casi previsti dal Codice Appalti – ove tali opzioni siano previste (e valorizzate, nel caso di incremento economico, nell'importo posto a base dell'affidamento) negli atti di indizione dell'affidamento.

23.1 Per le varianti contrattualmente previste l'Unità Richiedente trasmette la relativa richiesta all'Unità Procedente che provvede a formalizzare il relativo addendum/atto aggiuntivo al contratto tramite la Piattaforma.

Articolo 24 – Varianti extracontrattuali

24.1 Qualora, sempre nell'ambito dell'oggetto contrattuale, si concretizzi la necessità di nuova/e prestazione/i non contemplata/e nel testo contrattuale, nei limiti delle casistiche previste dal Codice Appalti, l'Unità Richiedente deve trasmettere apposita RdA all'Unità Procedente secondo l'iter approvativo di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

24.2 L'Unità Procedente provvede a formalizzare l'atto aggiuntivo al contratto tramite Piattaforma, previa adozione della relativa determinazione.

V. Contratti nel settore dei beni culturali

Articolo 25 – Disciplina speciale per i contratti relativi ai beni culturali

25.1 Per l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni speciali di cui alla Parte VII del Libro II del Codice Appalti (artt. 132-134).

25.2 Per l'esecuzione di lavori di cui al comma 1, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione specifici previsti dall'Allegato II.18 del Codice Appalti, volti a garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del bene culturale. La progettazione e la verifica degli interventi su beni culturali seguono le disposizioni specifiche previste dal Codice Appalti, tenuto conto della natura e della complessità dell'intervento.

VI. Disposizioni finali

Articolo 26 – Rinvio

26.1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio al Codice Appalti, nonché alle successive modifiche o integrazioni di esso, che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Articolo 27 – Entrata in vigore

27.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.